Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI

PERIODO: 1° GENNAIO 2027 – 31 DICEMBRE 2028

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente affidamento ha per oggetto la preparazione, il confezionamento, il trasporto e la consegna a domicilio di pasti destinati agli utenti dei Servizi sociali del Comune di Gropello Cairoli, residenti nel territorio comunale e individuati dal Comune secondo le proprie modalità organizzative.

Il pasto completo dovrà comprendere:

- un primo piatto;
- un secondo piatto con contorno;
- frutta;
- pane;
- ½ litro di acqua naturale o frizzante, secondo le esigenze dell'utente.

Il menù settimanale dovrà essere consegnato agli utenti unitamente ai pasti, con modalità idonee a consentirne la consultazione.

In presenza di patologie o condizioni di salute che richiedano regimi alimentari specifici, dovranno essere forniti pasti conformi alle prescrizioni mediche e alle indicazioni comunicate dal Comune, nel rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza alimentare e protezione dei dati personali.

I pasti dovranno essere preparati presso un centro di cottura idoneo e regolarmente registrato o autorizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e confezionati in contenitori monoporzione, integri, idonei al contatto con gli alimenti e al trasporto.

L'affidatario dovrà garantire la consegna dei pasti dal lunedì al venerdì (consegnando al venerdì anche i pasti richiesti per le giornate di sabato e domenica) con l'obbligo di indicare gli allergeni e con modalità di conservazione e mantenimento previste dalla normativa, nella fascia oraria indicativa compresa tra le ore 11:30 e le ore 12:00, salvo diverse disposizioni concordate con il Comune per motivate esigenze organizzative o straordinarie.

I pasti dovranno essere preparati e confezionati nella giornata di consegna, salvo diverse modalità consentite dalla normativa alimentare e preventivamente concordate con il Comune.

ART. 2 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Il servizio sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione procederà preliminarmente alla pubblicazione di un avviso di indagine esplorativa di mercato, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici potenzialmente idonei allo svolgimento del servizio.

La presente indagine ha carattere esclusivamente conoscitivo ed esplorativo e non costituisce procedura di gara. Non è prevista la formazione di graduatorie né l'attribuzione di punteggi o l'acquisizione di offerte economiche comparative.

Il costo massimo unitario del pasto è stato preventivamente stabilito dall'Amministrazione in € 4,70, IVA al 10% esclusa, corrispondente a € 5,17 IVA inclusa.

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità a svolgere il servizio al costo massimo unitario stabilito, impegnandosi a garantire tutte le prestazioni previste nel presente Disciplinare tecnico.

All'esito dell'indagine, il Comune potrà procedere all'affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico individuato, previa verifica dei requisiti richiesti e valutazione della sua idoneità a garantire il servizio, tenendo conto

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

delle esperienze pregresse documentate, della capacità organizzativa e della rispondenza delle prestazioni alle esigenze dell'Amministrazione.

L'eventuale affidamento sarà disposto con apposito provvedimento del Responsabile competente, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

La procedura sarà gestita mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata dall'Ente, nel rispetto degli obblighi di digitalizzazione previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 – VALORE STIMATO E CORRISPETTIVO

Il valore complessivo stimato del servizio per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 è pari a € 41.818,18 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo massimo di € 46.000,00 IVA inclusa.

Il costo massimo riconoscibile per ciascun pasto completo è stabilito in € 4,70 oltre IVA al 10%, pari a € 5,17 IVA inclusa.

L'importo complessivo è stato determinato sulla base del fabbisogno presunto del servizio, tenendo conto degli utenti attualmente in carico ai Servizi Sociali, pari a n. 8, nonché della possibile variazione del numero degli utenti durante il periodo contrattuale.

Il valore stimato tiene conto della necessità di garantire il servizio per l'intera durata contrattuale, comprese le eventuali variazioni del numero dei beneficiari, nei limiti delle risorse economiche complessivamente disponibili.

Il corrispettivo effettivamente dovuto all'affidatario sarà determinato applicando il prezzo unitario contrattuale al numero dei pasti effettivamente richiesti, preparati e consegnati, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Comune.

Non è garantito un numero minimo di pasti, né un quantitativo minimo di prestazioni, salvo diversa previsione espressa negli atti contrattuali.

L'importo complessivo costituisce il limite massimo di spesa per l'intera durata del servizio e non potrà essere superato senza l'adozione degli eventuali atti previsti dalla normativa vigente.

Il servizio sarà finanziato mediante risorse del bilancio comunale, nei limiti degli stanziamenti disponibili e degli impegni assunti secondo la normativa contabile vigente.

Gli eventuali costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali saranno individuati separatamente, ove dovuti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Disciplinare tecnico.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento è stabilita dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

Il contratto cesserà alla scadenza senza necessità di disdetta, salvo le ipotesi di risoluzione anticipata o le modifiche contrattuali consentite dalla normativa vigente.

L'eventuale proroga o modifica della durata potrà essere disposta esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e dagli atti contrattuali, previa adozione degli atti necessari.

ART. 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

L'affidatario dovrà provvedere a tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione del servizio, comprese:

a) predisposizione dei menù settimanali;
b) approvvigionamento delle derrate alimentari;

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

c) preparazione dei pasti presso un centro di cottura idoneo;
d) confezionamento dei pasti in contenitori idonei e monoporzione;
e) gestione delle diete speciali richieste e comunicate dal Comune;
f) trasporto dei pasti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle temperature prescritte;
g) consegna dei pasti presso i domicili degli utenti;
h) gestione delle prenotazioni, delle variazioni e delle sospensioni del servizio secondo le indicazioni del Comune;
i) comunicazione tempestiva al Comune di eventuali ritardi o anomalie che possano compromettere la regolare esecuzione del servizio.

Le modalità operative di prenotazione, variazione e cancellazione dei pasti saranno concordate con il Comune prima dell'avvio del servizio.

L'affidatario dovrà assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni per tutta la durata contrattuale.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è responsabile della corretta esecuzione del servizio e della conformità dei pasti alle caratteristiche richieste.

È altresì responsabile dei danni arrecati al Comune, agli utenti o a terzi in conseguenza di comportamenti, omissioni o inadempimenti imputabili all'affidatario, al proprio personale o agli eventuali soggetti dei quali si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni.

L'affidatario dovrà adottare tutte le misure necessarie a garantire l'integrità dei pasti, il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza durante il trasporto e la consegna.

Eventuali anomalie relative ai pasti, alle confezioni o alla consegna dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune e gestite senza ulteriori oneri per l'Ente, nei limiti delle responsabilità dell'affidatario.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari alla corretta esecuzione del servizio, compresi quelli relativi a:

- approvvigionamento delle derrate alimentari;
- preparazione e confezionamento dei pasti;
- contenitori e materiali di imballaggio;
- carico, trasporto e consegna a domicilio;
- personale impiegato e relativi costi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali;
- attrezzature, mezzi e materiali necessari;
- autorizzazioni, registrazioni e adempimenti previsti dalla normativa applicabile;
- assicurazioni richieste dal presente Disciplinare tecnico del servizio.

L'affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza, nonché il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale impiegato, individuato secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche agli eventuali subappaltatori, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In caso di irregolarità contributiva o di violazione degli obblighi retributivi, il Comune procederà secondo le disposizioni di legge applicabili, comprese le eventuali misure di sospensione o trattenuta dei pagamenti espressamente previste dalla normativa.

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

ART. 8 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, dovrà:

a) adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa;
b) assicurare che il personale sia adeguatamente informato, formato e, ove previsto, addestrato;
c) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari;
d) garantire l'idoneità e la sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati;
e) rispettare gli obblighi applicabili in materia di valutazione dei rischi e documentazione di sicurezza.

L'affidatario dovrà inoltre collaborare con il Comune per l'eventuale individuazione e gestione dei rischi interferenziali, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

L'inosservanza degli obblighi di sicurezza potrà comportare l'applicazione delle penali e, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, la risoluzione dell'affidamento, previa contestazione ove richiesta.

ART. 9 – COSTI DELLA SICUREZZA E RISCHI INTERFERENZIALI

Il Comune, in qualità di stazione appaltante, procederà alla valutazione dei rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività oggetto del servizio e le attività svolte dal proprio personale o da altri soggetti presenti nei luoghi interessati dall'esecuzione delle prestazioni.

Qualora dalla valutazione emergano rischi interferenziali, saranno adottate le misure necessarie e predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Gli eventuali costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali saranno quantificati separatamente e indicati negli atti contrattuali, secondo la normativa vigente.

I costi aziendali della sicurezza sostenuti dall'operatore economico restano a carico dello stesso e dovranno essere considerati nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della tipologia e dell'importo dell'affidamento, nonché delle caratteristiche delle prestazioni richieste, l'Amministrazione si riserva di non richiedere la garanzia definitiva, qualora ne ricorrano i presupposti e previa adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento.

Qualora l'Amministrazione ritenga necessario richiedere la garanzia definitiva, questa sarà costituita secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio sarà disposto mediante apposito provvedimento del Responsabile competente, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e adozione degli atti amministrativi e contabili necessari.

Il contratto sarà stipulato in forma scritta, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

L'avvio del servizio è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

L'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione anticipata nei casi e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni fatturate e della regolarità contributiva dell'affidatario, ove prevista.

Le fatture dovranno riportare il periodo di riferimento, il numero dei pasti effettivamente forniti e ogni altro elemento richiesto dal Comune, nonché il Codice identificativo di gara (CIG) e gli ulteriori dati obbligatori.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, salvo i casi di sospensione o differimento consentiti dalla normativa vigente.

In presenza di contestazioni motivate sulla fattura o sulla regolare esecuzione del servizio, il Comune procederà secondo le disposizioni applicabili, comunicando all'affidatario gli elementi da regolarizzare.

In caso di irregolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di DURC e le conseguenti misure previste per il pagamento.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 13 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo unitario offerto dall'affidatario rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

La revisione dei prezzi sarà applicata esclusivamente al ricorrere delle condizioni oggettive previste dalla normativa vigente, secondo le soglie, gli indici e le modalità stabiliti dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis al medesimo decreto.

In assenza delle condizioni previste dalla normativa per l'attivazione della revisione, il prezzo unitario contrattuale resterà invariato.

Non sono riconosciuti aggiornamenti automatici del prezzo al di fuori dei casi e delle modalità previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, l'affidatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti delegati a operarvi, nei termini previsti dalla legge.

Tutti i pagamenti relativi al contratto dovranno essere effettuati mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando il CIG e gli eventuali ulteriori codici richiesti.

La violazione degli obblighi di tracciabilità comporterà le conseguenze previste dalla Legge n. 136/2010 e dalle altre disposizioni applicabili.

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

Il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di Gropello Cairoli opererà in qualità di titolare del trattamento per i trattamenti di propria competenza.

Qualora, per l'esecuzione del servizio, l'affidatario debba trattare dati personali per conto del Comune, sarà formalmente designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante apposito atto che disciplini la natura e le finalità del trattamento, le categorie di dati e di interessati, la durata del trattamento e gli obblighi delle parti.

L'affidatario dovrà:

a) trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio e secondo le istruzioni documentate del Comune;
b) garantire la riservatezza delle informazioni conosciute nello svolgimento delle prestazioni;
c) adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati;
d) limitare l'accesso ai dati al personale autorizzato e adeguatamente istruito;
e) non comunicare né diffondere i dati a soggetti non autorizzati;
f) segnalare tempestivamente al Comune eventuali violazioni dei dati personali o incidenti di sicurezza;
g) restituire o cancellare i dati al termine del servizio, secondo le istruzioni del Comune e fatti salvi gli obblighi legali di conservazione.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai dati relativi alla salute eventualmente necessari per la predisposizione delle diete speciali, che dovranno essere trattati esclusivamente nella misura necessaria e secondo le garanzie previste dalla normativa.

ART. 16 – PENALI

In caso di inadempimento o di esecuzione non conforme delle prestazioni, il Comune potrà applicare penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento, alla sua reiterazione e alle conseguenze arrecate agli utenti e al servizio.

Le penali potranno essere previste, in particolare, per:

- mancata o ritardata consegna dei pasti senza giustificato motivo;
- consegna di pasti incompleti o non conformi alle caratteristiche richieste;
- inosservanza delle prescrizioni relative alle diete speciali;
- violazione delle modalità di confezionamento, trasporto e consegna;
- mancata comunicazione di anomalie o impedimenti rilevanti;
- altre violazioni degli obblighi contrattuali specificamente individuate negli atti dell'affidamento.

Gli importi delle singole penali saranno definiti negli atti contrattuali in relazione alla tipologia e alla gravità dell'inadempimento, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Prima dell'applicazione della penale, il Comune contesterà per iscritto l'inadempimento all'affidatario, assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali giustificazioni, salvo i casi di urgenza o le diverse tempistiche consentite dalla legge.

Il Comune valuterà le controdeduzioni ricevute e comunicherà l'eventuale applicazione della penale con atto motivato.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite massimo previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

Resta ferma la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dal presente Disciplinare tecnico del servizio, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori nei limiti consentiti.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

L'affidatario dovrà indicare e gestire le eventuali prestazioni che intende subappaltare nel rispetto delle disposizioni normative e degli atti contrattuali, assicurando che il subappaltatore possieda i requisiti richiesti per le prestazioni affidate.

L'affidatario rimane responsabile nei confronti del Comune della corretta esecuzione del servizio e dell'adempimento degli obblighi contrattuali, fatti salvi i casi e le responsabilità previsti dalla legge.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, dal Codice civile e dalle altre disposizioni applicabili.

Costituiscono, in particolare, possibili cause di risoluzione, nei limiti previsti dalla legge:
a) gravi o reiterati inadempimenti che compromettano la regolarità del servizio;
b) mancata consegna dei pasti o interruzione ingiustificata del servizio;
c) gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie o della sicurezza alimentare;
d) inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
e) violazioni degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali;
f) perdita dei requisiti necessari per l'esecuzione del contratto, nei casi previsti dalla normativa;
g) violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari che comportino la risoluzione secondo la legge.

Nei casi in cui sia richiesta una contestazione preventiva, il Comune assegnerà all'affidatario un termine per presentare le proprie osservazioni o per porre rimedio all'inadempimento, ove questo sia sanabile.

Resta ferma la possibilità di adottare le misure urgenti necessarie a tutelare la salute e la sicurezza degli utenti e a garantire la continuità del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

La risoluzione non pregiudica il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario è responsabile dei danni causati al Comune, agli utenti e a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto.

L'affidatario dovrà mantenere per tutta la durata dell'affidamento un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva dei rischi connessi alla preparazione, al trasporto e alla consegna degli alimenti, nonché agli eventuali danni riconducibili alle prestazioni svolte.

L'affidatario dovrà fornire al Comune, su richiesta, copia della documentazione assicurativa e prova del pagamento dei premi dovuti.

La presenza di copertura assicurativa non limita le responsabilità dell'affidatario per le prestazioni contrattuali.

Comune Di Gropello Cairoli prot. n. 0009251 del 09-11-2026 in partenza Categoria 7 Classe 15

ART. 20 – CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione del contratto sarà competente l'autorità giudiziaria individuata secondo la normativa vigente e in base alla natura della controversia.

Ove validamente applicabile e nei limiti consentiti dalla legge, è individuato il Foro di Pavia.

Restano ferme le disposizioni inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare tecnico del servizio si applicano il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, il Codice civile e le altre disposizioni normative vigenti pertinenti al servizio.

L'affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nell'avviso, nel provvedimento di affidamento, e negli eventuali allegati, che costituiscono parte integrante della disciplina del rapporto contrattuale.

In caso di contrasto tra le disposizioni contrattuali e norme imperative, prevalgono queste ultime.

Il presente Disciplinare tecnico del servizio costituisce parte integrante della documentazione relativa all'affidamento del servizio di fornitura e consegna dei pasti a domicilio per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2028.